

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

12.1 Telecom provvederà, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, a sospendere l'accesso alla Numerazione e/o a risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato dalla data di ricezione da parte del Cliente della relativa raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui il Cliente non adempia all'obbligo previsto a suo carico dall'art. 2.3.2 (mancato rilascio nel termine previsto della dichiarazione attestante il corretto utilizzo della Numerazione).

12.2 Telecom Italia ha altresì facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nel caso di mancato, tardivo o parziale adempimento anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 2.2. (Attivazione del servizio), 3 (Durata e decorrenza), art. 4.3. (Responsabilità), 6 (Obblighi del Cliente), art. 8 (Divieto di cessione del credito), art. 9 (Mandato all'incasso), art. 10 (Cessione del Contratto), e nei casi di cui all'art. 7 (Prevenzione delle frodi).